

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. 62.

Provvedimenti a favore delle Aziende concessionarie dei servizi pubblici di linea di competenza regionale per l'applicazione del D.L. 13 marzo 1980, n. 67.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Ai fini della determinazione del contributo chilometrico onnicomprensivo di cui all'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63 e successive modificazioni è riconosciuto alle Aziende concessionarie di servizi pubblici di linea di competenza regionale, per gli anni 1979-1980, il maggiore onere derivante dall'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri.

Art. 2

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, determinata in L. 6.000.000.000 si provvede in quanto a L. 3.000.000.000 con imputazione al Cap. 032003185 « Contributo onnicomprensivo alle Aziende o ai Consorzi di bacino concessionari di servizi pubblici di linea di competenza regionale » dello stato di previsione della spesa del

bilancio per l'esercizio 1980, e in quanto a L. 3.000.000.000 con la assegnazione statale sul fondo nazionale dei trasporti come previsto dall'art. 2 del D.L. 13 marzo 1980, n. 67.

Art. 3

Al bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

Entrata	Competenza	Cassa
In aumento:		
Cap. 024002084 « Assegnazione statale sul fondo nazionale trasporti - Art. 2 - D.L. 13 marzo 1980, n. 67 ».	L. 3.000.000.000	
Spesa		
In aumento:		
Cap. 032003184 « Erogazione quota statale fondo nazionale trasporti - Art. 2 - D.L. 13 marzo 1980, n. 67 ».	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000
In diminuzione:		
Fondo finale di cassa	—	L. 3.000.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 26 maggio 1980

Tomelleri